

22 LUGLIO 2020

Il ritorno dell'e-voting alla luce della  
pandemia da Covid-19. Una riflessione  
sull'esperienza canadese

di Marco Schirripa

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato  
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

# Il ritorno dell'e-voting alla luce della pandemia da Covid-19. Una riflessione sull'esperienza canadese\*

**di Marco Schirripa**

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato  
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

**Abstract [It]:** L'attuale emergenza da Covid-19 ha riportato il tema dell'*e-voting* al centro del dibattito pubblico con la scelta di alcuni tra i più importanti Parlamenti del mondo di svolgere i lavori a distanza. Ma il voto elettronico ha una storia ben più solida. Il contributo si concentra sulla funzione elettiva dell'*e-voting* nell'esperienza canadese, che rappresenta un caso di assoluto interesse grazie, in particolare, alle elezioni municipali in Ontario.

**Abstract [En]:** The current covid-19 pandemic brought e-voting back at the center of the public debate, having some of the most important Parliament in the world decided to carry their activity on remotely. However, e-voting has a history that dates farther back. The paper focuses on the elective function performed by e-voting techniques in the Canadian experience, which represents an example of absolute interest, especially thanks to the Ontario municipal elections' case.

**Sommario:** 1. Note introduttive. 2. Alcune necessarie precisazioni terminologiche sull'*e-voting* e il suo ritorno ai tempi del Coronavirus. 3. Il voto elettronico in Canada: un'esperienza municipale tra rischi e benefici. 3.1. Il conflitto tra rischi e benefici. 3.2. L'esperienza dell'*i-voting* in Ontario: l'Estonia canadese. 4. Una breve comparazione con i modelli dell'Estonia e della Svizzera. 5. Considerazioni conclusive.

## 1. Note introduttive

Il 15 maggio u.s., la *Canadian House of Commons Standing Committee on Procedure and House Affairs* ("PROC"), ha pubblicato un *report* dal titolo "*Parliamentary Duties and the COVID-19 Pandemic*". Sotto la voce "*Osservazioni e raccomandazioni*" emerge un passaggio importante: "*That the House of Commons set up a secure electronic voting system for conducting votes in virtual sittings as soon as possible in order to guarantee the right of members to vote safely in the event of a pandemic or any other exceptional circumstances threatening their safety and/or that of their families and communities*<sup>1</sup>".

Ritorna così, seppur con carattere di temporaneità dovuto alla pandemia da Covid-19, l'avvincente tema del voto elettronico, che in Canada – come in tante altre democrazie contemporanee – ha radici ormai robuste grazie alle sperimentazioni in diverse elezioni municipali.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Il report è disponibile al seguente link:

<https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/431/PROC/Reports/RP10754813/procrp05/procrp05-e.pdf>.

Negli ultimi due decenni il Canada è emerso come importante caso di ricerca sulle nuove tecnologie applicate al mondo del diritto per una serie di ragioni: innanzitutto per le sue dimensioni<sup>2</sup>, per le sue prospettive di espansione, per l'alto grado di sviluppo tecnologico e anche perché può vantare una imponente mole di esperienze di votazione elettronica tramite Internet in elezioni municipali. Per tutti questi motivi il Canada è a pieno titolo uno dei modelli più sviluppati nel campo dell'*e-voting*, insieme a Paesi come l'Estonia e la Svizzera<sup>3</sup>.

L'attuale emergenza sanitaria, ha riportato sulla scena globale il tema dell'*e-voting*, suscitando una riflessione generale sul suo utilizzo da parte dei membri del Parlamento, con le primarie ragioni della tutela della loro salute, della prosecuzione dei lavori delle Camere e, dunque, della difesa della democrazia rappresentativa.

Nel paragrafo seguente si svolgerà, quindi – dopo qualche propedeutica precisazione terminologica sulla votazione elettronica – una breve panoramica sull'adozione dell'*e-voting* da parte di alcuni tra i più importanti Parlamenti del mondo, per poi concentrarsi sull'opportunità di impiegare o meno l'*e-vote* nelle ordinarie elezioni. Sotto questo profilo, il caso del Canada rappresenta un'esperienza interessante poiché, nonostante qualche intoppo, i cittadini canadesi hanno mostrato vivo interesse nell'applicazione dello strumento elettronico, rivelando una previdente apertura alla società tecnologica di oggi.

## **2. Alcune necessarie precisazioni terminologiche sull'*e-voting* e il suo ritorno ai tempi del Coronavirus**

Quando si parla di voto elettronico si rischia di fare molta confusione poiché diverse possono esserne le modalità e variano da paese a paese. Occorre perciò, preliminarmente, chiarire quale tipologia di *e-voting* sia stata adottata nella esperienza canadese. Non è semplice individuare una definizione assoluta di voto elettronico<sup>4</sup>, tuttavia sembra pacifico affermare che si possano individuare due possibili interpretazioni: l'utilizzo del mezzo elettronico in qualsivoglia fase del processo elettorale (quindi anche il semplice scrutinio o registrazione dell'elettore); il ricorso alla tecnologia nell'esclusivo atto di espressione del voto. Ancora, con l'espressione "voto elettronico" ci si riferisce contemporaneamente a due diversi concetti: la categoria generale dell'*electronic voting*, che indica la modalità elettronica di espressione del voto in tutte

---

<sup>2</sup> Il Canada con una superficie di 98.971.70 km<sup>2</sup> è il secondo paese del mondo per superficie totale dopo la Russia.

<sup>3</sup> Cfr. N.J. GOODMAN, *Internet Voting in a Local Election in Canada*, in *The Internet and Democracy in Global Perspective*, Springer, 2014, pp. 7–24.

<sup>4</sup> Tra le diverse definizioni fornite, si segnalano quella dell'*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) che nel 2011 definì l'*e-voting* come: "systems where the recording, casting or counting of votes in political elections and referendums involves information and communication technologies", e la definizione del Consiglio d'Europa con la *Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to member states on legal, operational and technical standards for e-voting* che recita: *an e-election or e-referendum that involves the use of electronic means in at least the casting of the vote*.

le sue varianti, e la sottocategoria dell'*internet voting* (o *online voting*), che fa riferimento allo svolgimento della procedura elettorale tramite l'utilizzo di reti informatiche.

L'*online voting* è, evidentemente, anche una modalità di voto a distanza (un tempo riconducibile esclusivamente al voto per corrispondenza ma oggi riferibile anche al voto elettronico a distanza), che a sua volta può distinguersi tra voto presidiato e voto non presidiato<sup>5</sup>: quest'ultimo, è il voto non sottoposto all'ordinaria supervisione di funzionari pubblici e che, se da una parte assicura la massima accessibilità e praticità all'elettore (e quindi mobilità, possibilità di votare da casa, etc.), dall'altra presenta rischi in tema di sicurezza e segretezza del voto.

Oggi, con ancora in corso la pandemia, il tema della "distanza" diventa più che mai fondamentale, basti pensare all'ormai celebre divieto di "assembramenti" che limita necessariamente alcuni momenti importanti della vita di una democrazia, due su tutti: i lavori parlamentari e lo svolgimento delle ordinarie elezioni di ogni genere e tipo (si pensi non solo alle normali elezioni politiche ma anche alle elezioni all'interno di ordini professionali, di associazioni, società, etc.). A causa dell'emergenza da Coronavirus l'istituto del voto viene, dunque, intaccato sia nella sua dimensione di diritto fondamentale di ogni individuo, che nella accezione di strumento a fini deliberativi nell'esercizio di determinate funzioni.

Ecco che, quindi, l'utilizzo dell'*e-voting* esce dai suoi ordinari confini e assume un ruolo più che mai centrale – almeno allo stadio attuale di allarme – per tutelare una serie di valori essenziali in ogni ordinamento, in particolare la tutela del fondamentale diritto alla salute insieme alla protezione della democrazia rappresentativa<sup>6</sup>.

Proprio in quest'ottica si sta assistendo all'apertura da parte di alcune tra le più importanti democrazie del mondo nei confronti del voto elettronico nella sua accezione di *internet voting*.

Per ciò che concerne l'Europa, gli esempi più lampanti sono quelli della Spagna e del Regno Unito.

In Spagna, il 25 marzo 2020, il *Congreso de los Diputados* è ricorso per la prima volta in via generalizzata alla votazione elettronica a distanza<sup>7</sup>, fungendo da apripista in Europa nell'utilizzo della tecnologia per le sedute parlamentari.

Forse ancor più rilevante il caso del Regno Unito: la culla della democrazia parlamentare, la *House of Commons* di *Westminster*, ha intrapreso la scelta dell'innovazione divenendo una "Camera virtuale", almeno in parte. Il 21 aprile 2020 la *House of Commons* ha, infatti, approvato l'introduzione della tecnologia per i

---

<sup>5</sup> Sulla differenza tra "voto presidiato" e "non presidiato", v. almeno A. GRATTERI, *Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale*, Padova, Cedam, 2005, p.107 e ss.

<sup>6</sup> V. sul punto F. CLEMENTI, *Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione*, in *Federalismi.it*, n.6/2020.

<sup>7</sup> Sul punto si veda l'ottima analisi di S. CURRERI-C. MARCHESE, *Il "voto telematico no presencial" nell'esperienza delle assemblee rappresentative spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle Comunità Autonome*, in *Federalismi.it*, n.12/2020.

suoi lavori. La mozione consente l'introduzione dei cosiddetti “*hybrid proceedings*”, offrendo ai parlamentari la possibilità di partecipare di persona o da remoto. Così, il 12 maggio 2020, la Camera dei Comuni britannica ha condotto la sua prima votazione da remoto tramite Internet attraverso il *software MemberHub*. Rimane la possibilità di esser presenti davanti allo *Speaker* – che sarà ancora seduto al suo seggio come da tradizione – ma nel numero massimo di 50 parlamentari.

Una rivoluzione temporanea, certo, ma pur sempre una rivoluzione.

Finanche il Parlamento Europeo, nella seduta del 26 marzo 2020, ha optato per l'utilizzo del voto a distanza tramite Internet e ben 687 europarlamentari hanno votato in remoto per la prima volta nella storia al fine di attivare la procedura urgente con cui affrontare l'epidemia di Covid-19.

Fuori dall'Europa, due casi che vale la pena evidenziare sono Argentina e Stati Uniti.

Il 14 maggio 2020, la *Cámara de Diputados* argentina ha approvato una serie di esenzioni fiscali per i lavoratori che hanno svolto un ruolo nell'emergenza sanitaria. A rendere particolare la seduta è il fatto che per la prima volta la decisione è stata adottata con una votazione da remoto: erano, infatti, collegati telematicamente 193 parlamentari su 240. Tale modalità, legata come è ovvio alla pandemia, prevede al momento una durata di 30 giorni.

Avvicinandosi al Canada, un passaggio sui vicini statunitensi appare interessante.

Il 20 maggio 2020, il Presidente della *House of Representatives*, Nancy Pelosi, ha autorizzato formalmente, per un periodo di 45 giorni, la possibilità per i membri della Camera di esprimere il proprio voto a distanza. La decisione consente la votazione per procura (*proxy voting*), nonché le audizioni delle commissioni da remoto.

Altro passaggio storico, dunque, quello degli Stati Uniti dove, vale la pena di ricordarlo, l'*e-voting*<sup>8</sup> è stato ampiamente sperimentato da parte dei cittadini, ma raramente tramite Internet e mai in sede parlamentare.

Venendo al Canada, dal 21 aprile 2020, anche i membri della *House of Commons* canadese hanno deciso di adottare questo strumento. La maggioranza all'interno della Camera, guidata dai liberali, ha stabilito che il Parlamento canadese organizzerà i suoi dibattiti grazie alle videoconferenze e alla ridotta presenza di parlamentari<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Per una rapida disamina sull'*e-voting* statunitense v. S. TRANCOSI, *Il paradossale ruolo della tecnologia nelle elezioni degli Stati Uniti*, in *Federalismi.it*, n.6/2020.

<sup>9</sup> Il Canada ha dimostrato grande tempismo e dinamismo nella gestione dell'emergenza Covid-19 su tutti i fronti. Forte dell'esperienza maturata nel 2003, a causa dell'epidemia SARS, ha creato un'infrastruttura in grado di rispondere con efficacia alle minacce del Covid, agendo in collaborazione con governi provinciali e territoriali e partner internazionali. Si pensi, nello specifico, alla creazione della *Public Health Agency del Canada*, che monitora costantemente i numeri della pandemia; alla nomina di un *Chief Public Health Officer*, che fornisce consulenza al governo canadese e ai cittadini sulle misure da adottare per proteggere la loro salute, lavorando in stretta collaborazione con i principali responsabili sanitari nelle province e nei territori; al lancio dell'app *ArriveCAN* il 29 aprile 2020; al *COVID-19 Emergency Response Act*, n. 2,

Fatta questa breve panoramica sul voto elettronico come possibile strumento a difesa della democrazia parlamentare e, quindi, a sostegno della funzione “deliberativa” del voto, il presente elaborato vuole porre l’attenzione sull’interessante esperienza dell’*e-voting* da parte dei cittadini canadesi, concentrandosi, dunque, sulla funzione “elettrica” del voto elettronico a distanza<sup>10</sup>, elencando i benefici e gli svantaggi che hanno accompagnato il suo percorso in Canada e, in particolare, nella moderna provincia dell’Ontario.

### 3. Il voto elettronico in Canada: un’esperienza municipale tra rischi e benefici

Un breve inquadramento costituzionale del Canada appare utile ai fini del proseguo.

Fortemente influenzato dal modello britannico (fa infatti parte del *Commonwealth*), il Canada<sup>11</sup> è uno Stato federale composto da dieci Province e tre Territori. Il capo dell’esecutivo è formalmente il Sovrano britannico, che esercita il proprio potere delegandolo ad un Governatore generale (o Viceré); tuttavia, in forza dell’ordinamento costituzionale, il governo è guidato dal leader del partito che ottiene più seggi alla *House of Commons*.

Il sistema elettorale viene retto e diretto dalla *Elections Canada*, l’agenzia *super partes* responsabile per lo svolgimento delle elezioni in Canada, comprese le elezioni federali, le elezioni suppletive e i referendum.

---

per sostenere i canadesi e le imprese in difficoltà. Tali misure hanno comportato un alto grado di fiducia dei cittadini del Canada nella gestione della pandemia da parte del governo federale, come rilevato da Léger – autorevole istituto di sondaggi e ricerche di mercato canadese – secondo cui poco più di sette canadesi su 10 affermano di essere soddisfatti delle politiche messe in atto da Justin Trudeau. Lo stesso non può dirsi per l’amministrazione Trump: interrogati sulla gestione della pandemia da parte del governo americano, solo il 16% dei canadesi ha dichiarato di approvare le misure di Trump alla crisi Covid-19 (come emerge da un sondaggio condotto da Ipsos in esclusiva per Global News).

<sup>10</sup> Sulla distinzione tra voto “elettrico” e “deliberativo” v. R. DICKMANN, *Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza*, in *Federalismi.it*, 2020 e, ancora, F. CLEMENTI, *op.cit.*, in *Federalismi.it*, n.6/2020.

<sup>11</sup> Senza pretese di esaustività, per una sintetica disamina dell’ordinamento costituzionale canadese nel suo complesso, non essendo questa la sede per affrontare la tematica, si vedano, quanto meno, R. HIRSCHL, *Constitutional Renewal: Comparative Lessons for Canada*, in *Queen’s Law Journal*, Vol. 41, 2015; E. CECCHERINI (a cura di), *A trent’anni dalla «Patriation» canadese. Riflessioni della dottrina italiana*, University of Genova Press, Genova, 2013; N. OLIVETTI RASON, P.L. PETRILLO, *La presidenzializzazione dei governi nelle democrazie contemporanee: tendenze e controtendenze nell’esperienza del Canada*, in A. DI GIOVINE, A. MASTROMARINO (a cura di), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 265 ss.; P.L. PETRILLO, *Le istituzioni delle libertà. Esperienze costituzionali canadesi*, Cedam, Padova, 2012; T. GROPPI, *Canada*, Il Mulino, Bologna, 2006; T.E. FROSINI, *Le “derivazioni” dirette del sistema inglese: Australia, Canada, Nuova Zelanda*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 104 ss.; i volumi a cura di S. GAMBINO, D. AMIRANTE, *Il Canada, un laboratorio costituzionale. Federalismo, diritti e corti*, Cedam, Padova, 2000, e G. ROLLA, *Eguali, ma diversi. Identità ed autonomia secondo la giurisprudenza della Corte suprema del Canada*, Giuffrè, Milano, 2006; N. OLIVETTI RASON, *Brevi note sul principio costituzionale d’eguaglianza in Canada: l’insegnamento di Frank Iacobucci*, in S. GAMBINO (a cura di), *La protezione dei diritti fondamentali: Europa e Canada a confronto*, Milano, Giuffrè, 2004; P. PASSAGLIA, *Giustizia costituzionale in Canada*, in J. LUTHER, R. ROMBOLI, R. TARCHI (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, Tomo I, Usa, Canada, Svizzera, Austria, Germania, Francia, Torino, Giappichelli, 2000; F. LANCHESTER, *La “Patriation” della Costituzione canadese: verso un nuovo federalismo?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, fasc. 1, 1983.

Tale agenzia è guidata dallo *Chief Electoral Officer*<sup>12</sup>, organo che ha il compito di informare la popolazione sul sistema di voto e sui diritti individuali degli elettori nel periodo delle votazioni.

Nonostante la predisposizione di un registro nazionale elettronico degli elettori, l'espressione del voto alle elezioni federali in Canada avviene per lo più attraverso la tradizionale procedura cartacea.

Le elezioni federali e provinciali si svolgono, infatti, adottando le ordinarie *paper ballots*, ma il voto elettronico viene utilizzato da quasi due decenni a livello municipale<sup>13</sup>, in particolare in alcuni comuni dell'Ontario e della Nuova Scozia, in cui tutt'oggi è possibile votare tramite Internet. Nelle elezioni federali non è invece possibile utilizzare il voto elettronico in nessuna delle sue varianti. A stabilirlo è il *Canada Elections Act*<sup>14</sup>, all'interno del quale si trova, tuttavia, una leggera apertura all'*e-voting* nella Parte II denominata *Chief Electoral Officer and Staff*: in particolare al punto 18.1(1) e seguenti si legge che il *Chief Electoral Officer* può svolgere studi sul voto, individuando mezzi di voto alternativi; può, altresì, progettare e impostare un procedimento di voto alternativo per le elezioni future; deve adoperare la tecnologia durante il voto per le categorie di elettori affetti da disabilità, purché vi sia la previa approvazione dei comitati del Senato e della Camera dei Comuni che normalmente esaminano le questioni elettorali.

A fronte della indubbia prudenza del legislatore canadese, è innegabile che il tema dell'*e-voting* abbia assunto da tempo un ruolo centrale in Canada, come è dimostrato dal crescente interesse dell'opinione pubblica nell'uso dello strumento elettronico (ben prima dello scoppio della pandemia da Covid-19).

La modalità di voto elettronico sperimentata in Canada è stata in gran parte quella del voto a distanza, dell'*internet voting*<sup>15</sup>, intesa nella sua accezione di *remote internet voting*.

---

<sup>12</sup> La figura del *Chief Electoral Officer*, è stata creata nel 1920 dal *Dominion Elections Act*, con lo scopo di porre fine alle incursioni della politica nell'amministrazione delle elezioni federali. Il *Chief Electoral Officer* è nominato dalla *House of Commons*, in modo che tutti i partiti presenti possano contribuire alla scelta. Una volta nominato, egli riferisce direttamente al Parlamento ed è quindi completamente indipendente dal governo e dai partiti politici. A partire dal 2014, il *Chief Electoral Officer* è nominato per un mandato di 10 anni non rinnovabile. Può essere rimosso solo per giusta causa, dal Governatore Generale, a seguito di un orientamento comune della Camera dei Comuni e del Senato. Attualmente, *Chief Electoral Officer* del Canada è Stéphane Perrault nominato l'8 giugno 2018.

<sup>13</sup> Finché il *Municipal Elections Act*, che è scritto dalle province, gode della clausola legislativa necessaria per consentire di votare *online*, i comuni hanno la facoltà di decidere se adottare o meno il *i-voting*. Non esistono, infatti, standard o regolamenti minimi relativi all'uso del voto *online* a livello municipale.

<sup>14</sup> Consultabile online al seguente link: <https://laws.justice.gc.ca/PDF/E-2.01.pdf>.

<sup>15</sup> Per *internet voting* (o *i-voting*, sottocategoria dell'*e-voting*) si intende il voto via Internet, in cui i voti si esprimono, si ottengono e si contano mediante l'utilizzo di una piattaforma di voto elettronico *online* con connessione Internet. Sulla nozione di voto *online* v. R.M. ALVAREZ, T.E. HALL, *Point, Click, and Vote: The Future of Internet Voting*, Brookings Institution Press, Washington, 2004, che distinguono diverse tipologie di *online voting* a seconda che si verifichino in un ambiente supervisionato (controllato) o non supervisionato (non controllato). Alvarez e Hall indicano ben quattro tipi di voto su Internet. Due di questi, "*precinct internet voting*" e "*polling place internet voting*", prevedono il voto *online* in un seggio elettorale: il primo si verifica in una sede elettorale designata mentre il secondo avviene in qualsiasi seggio elettorale. La seconda opzione offre chiaramente un maggiore controllo per i funzionari elettorali e meno accessibilità e convenienza per i potenziali elettori. Altra tipologia è quella del *kiosk internet voting*, che indica il voto via Internet da un computer in un luogo controllato da funzionari elettorali, ma non all'interno di un seggio elettorale ufficiale. I chioschi si trovano in genere in luoghi pubblici considerati aree ad alto traffico come un centro commerciale, una biblioteca o un ufficio

Questa procedura offre chiaramente il massimo della comodità per gli elettori e abbatte gran parte dei tempi della ordinaria macchina elettorale ma, come è immediatamente comprensibile, presenta anche il massimo del rischio in termini di segretezza e libertà del voto.

### 3.1. Il conflitto tra rischi e benefici

La scelta di sperimentare l'*i-voting* in Canada è maturata essenzialmente per due motivi: tentare di invertire il calo dell'affluenza che colpisce di anno in anno gli appuntamenti elettorali ed assumere la *leadership* tecnologica nelle vesti del più grande Paese al mondo ad utilizzare il voto *online*.

Al pari di tutti gli altri Stati che si sono cimentati col voto tramite Internet, anche in Canada è emerso il conflitto tra i rischi e i benefici che l'utilizzo della Rete applicata alle elezioni porta inevitabilmente con sé<sup>16</sup>.

Per ciò che concerne i vantaggi dell'adozione del voto *online*, non vi è dubbio che il primo argomento consista nella possibilità di votare in qualsiasi momento<sup>17</sup>. È una ragione condivisa anche dagli estoni<sup>18</sup> e, del resto, essere in grado di esprimere il proprio voto da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, eliminando la necessità di recarsi in un seggio elettorale, è indubbiamente confortevole sia per l'elettore che per chi guida la macchina burocratica delle elezioni. Il secondo argomento dei sostenitori canadesi dell'*i-voting*, è il principio della massima agevolazione del voto per particolari categorie di elettori: studenti fuori sede, cittadini che vivono all'estero, militari fuori sede, membri di comunità indigene, elettori che vivono in aree remote e, soprattutto, anziani con problemi di mobilità o che vivono in strutture di assistenza, disabili, ciechi e affetti da paralisi. Per questi ultimi, grazie a specifici dispositivi di voto *online*, si abbatterebbero gli ovvi ostacoli legati al recarsi al seggio elettorale e si garantirebbe anche una maggiore *privacy* nell'espressione della preferenza assicurando, conseguentemente, una maggiore uguaglianza del processo della votazione<sup>19</sup>.

---

governativo locale. Infine, il *remote internet voting*: il significato che la maggior parte delle persone associa al voto *online*. Questa modalità prevede il voto tramite Internet da una postazione remota, come casa, lavoro o dall'estero. Il voto *online* da remoto può espletarsi su dispositivi come computer, laptop, tablet o iPad connessi a Internet. Questa ultima opzione di voto *online* consente un controllo minimo sulla segretezza e libertà del voto ma offre la massima accessibilità e praticità agli elettori.

<sup>16</sup> Cfr., sul punto, N. GOODMAN, *A Comparative Assessment of Electronic Voting*, in *Elections Canada*, 2010.

<sup>17</sup> A tal proposito è significativo lo studio condotto da N. GOODMAN ed H. PYMAN nel 2016 per il *Centre for e-Democracy* dal titolo: "Understanding the Effects of Internet Voting on Elections: Results from the 2014 Ontario Municipal Elections." La ricerca rivela che il 66% degli intervistati nelle elezioni municipali dell'Ontario del 2014, ha individuato nella convenienza la ragione principale che induce gli elettori a optare per il voto *online*.

<sup>18</sup> Cfr., sul punto, T. HALL, A.H. TRECHSEL, *Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia*, in *Political Science and Politics*, 2009, i quali citano un sondaggio dal quale emerge che l'85,8% degli "elettori *online*" in Estonia, sceglie di votare da remoto per comodità.

<sup>19</sup> V., a tal proposito, N. GOODMAN, J.H. PAMMETT, J. DeBARDELEBEN, *Internet Voting: The Canadian Municipal Experience*, in *Canadian Parliamentary Review/Autumn*, 2010.



In terzo luogo, si sostiene che le votazioni *online* garantiscano risultati elettorali più rapidi e certi: non vi è dubbio, infatti, che la qualità generale delle votazioni migliorerebbe riducendo o eliminando gli errori di voto. Col voto *online* non si possono verificare errori di votazione (si pensi all'elettore che, per sbaglio, invalidi la scheda o, semplicemente, si confonda nel momento dell'espressione della preferenza) e nessuna votazione può risultare "viziata" (da un errore di conteggio piuttosto che da brogli elettorali) perché il dispositivo elettronico non lo consentirebbe. Per coloro che lamentano l'impossibilità di poter optare per il cd. "voto di protesta", si può finanche prevedere l'opzione "*decline vote*", mantenendo così anche la possibilità di manifestare il proprio "messaggio di dissenso" nel recarsi a votare.

Ulteriore argomento a supporto della votazione elettronica a distanza è quello dei costi, anche se, in realtà, non vi è alcuna certezza riguardo ai risparmi che il voto *online* comporterebbe. I costi, infatti, dipendono da una moltitudine di fattori, tra i principali: il numero delle modalità di voto consentite, la durata del periodo di voto, l'eventuale coinvolgimento di società informatiche a cui far riferimento. Tutti elementi che avrebbero un impatto significativo sul costo iniziale dell'adozione del voto *online*. La convinzione è, tuttavia, che sul lungo periodo i costi dell'*i-voting* sarebbero di molto inferiori a quelli del tradizionale metodo cartaceo<sup>20</sup>.

Altra ragione a favore della votazione digitale è il tentativo di aumentare in particolare la partecipazione dei giovani elettori. Questo argomento si è rivelato, tuttavia, debole poiché – nelle elezioni municipali canadesi – si è riscontrato che ad utilizzare maggiormente il voto *online* sono gli anziani con un buon grado di istruzione e reddito<sup>21</sup> e che i giovani che votano la prima volta prediligono il voto cartaceo, forse anche per la forza simbolica che il voto tradizionale esprime<sup>22</sup>.

Infine, c'è una ragione "politica", se si vuole, consistente nello stare al passo coi cambiamenti della società tecnologica di oggi digitalizzando le istituzioni elettorali.

A fronte dei plurimi argomenti a sostegno dell'*i-voting*, come preannunciato, vi sono altrettante ragioni che ne scoraggiano l'adozione.

L'ostacolo principale all'introduzione del voto *online* è, evidentemente – in Canada come in tutti gli Stati in cui si è sperimentato – quello della sicurezza, che può essere declinato in almeno due aspetti.

---

<sup>20</sup> Sul punto, v. N. GOODMAN, H. PYMAN, *Internet Voting Project Report: Results From the 2014 Ontario Municipal Elections*, Centre for e-Democracy, 2016.

<sup>21</sup> Cfr. in merito, N. GOODMAN, J.H. PAMMETT, *Consultation and evaluation practices in the implementation of Internet voting in Canada and Europe*, Elections Canada, 2013 (disponibile al link: [https://www.elections.ca/res/rec/tech/consult/pdf/consult\\_e.pdf](https://www.elections.ca/res/rec/tech/consult/pdf/consult_e.pdf)).

<sup>22</sup> In effetti, nelle elezioni municipali del 2014 in Ontario l'uso delle schede elettorali cartacee era più elevato tra gli elettori di età inferiore ai 44 anni, mentre i votanti con più di 45 anni avevano un maggior grado di fiducia nel voto *online*, come dettagliatamente riportato da N. GOODMAN, *op.cit.*, in *The Internet and Democracy in Global Perspective*, Springer, 2014, pp. 7–24.



Il primo aspetto afferisce alla minaccia dei virus informatici e degli hacker, col conseguente rischio di compromettere la fiducia degli elettori nel voto elettronico.

La seconda questione riguarda, invece, la verificabilità del voto: vale a dire la garanzia che il proprio voto (*individual verifiability*) sia stato correttamente espresso e conteggiato, ma anche che tutti i voti degli elettori (*universal verifiability*)<sup>23</sup> siano stati regolarmente registrati e inclusi nel conteggio. Tre sono, in particolare, i momenti da monitorare: quando si esprime il voto sul proprio dispositivo elettronico, quando il voto è in transito sulla Rete e quando è “custodito” presso il server elettorale.

Vi è poi il problema di assicurare che coloro che stanno votando siano idonei a farlo, che nessun elettore possa esprimere più di un voto e, nondimeno, che l'elettore sia realmente chi dice di essere.

Quest'ultimo aspetto apre le porte ad un'ulteriore delicata questione: la segretezza del voto.

Sicurezza e segretezza del voto vanno, infatti, garantite insieme nel procedimento di voto *online*, assicurandosi che la scelta dell'elettore non venga compromessa da qualsivoglia imposizione di un altro membro della famiglia (si parla, a tal proposito, di *family voting*<sup>24</sup>) o, addirittura, di estranei. Votare via Internet in un ambiente non presidiato aumenta infatti, inevitabilmente, il rischio coercizione nell'atto del voto. Per arginare questa minaccia, nelle elezioni municipali cadesi, si è fatto riferimento al modello estone, che consente di votare *online* nei giorni precedenti la data delle elezioni (cd. voto anticipato, previsto anche in Canada) un numero illimitato di volte e l'ultimo voto cancella automaticamente il voto precedente. Si può anche votare in modo tradizionale il giorno delle elezioni annullando, così, il voto *online*, in modo tale da fornire un'ulteriore possibilità di modificare la propria preferenza qualora non sia stata espressa in condizioni di piena libertà.

Un altro ostacolo all'applicazione dell'*i-voting* è rappresentato dal cd. *digital divide*: specialmente in uno Stato dalle grandi dimensioni come il Canada, il divario digitale rischia di accentuare le differenze socioeconomiche tra i cittadini non soltanto rispetto al grado di alfabetizzazione digitale e di possibilità di accesso ad una efficiente connessione Internet, ma anche rispetto alla posizione geografica in cui essi vivono (si pensi in particolare alle aree settentrionali del Canada e alle comunità indigene).

Vi è, infine, il rischio legato alla privatizzazione delle elezioni: quando il governo decide di cedere il controllo delle procedure elettorali ad una società informatica privata si presenta, infatti, il pericolo che si manifesti un impatto negativo sulla fiducia degli elettori.

---

<sup>23</sup> Il problema della verificabilità e, quindi, della crittografia del voto, anima da tempo le ricerche degli ingegneri informatici. Per una sintetica disamina della questione cfr. D. GRITZALIS, *Secure Electronic Voting*, Springer Science & Business Media, 2012.

<sup>24</sup> Cfr., *E-voting handbook, printed at the Council of Europe*, 2010 (disponibile al link [https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/E-voting%202010/Biennial\\_Nov\\_meeting/ID10322%20GBR%206948%20Evoting%20handbook%20A5%20HD.pdf](https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/E-voting%202010/Biennial_Nov_meeting/ID10322%20GBR%206948%20Evoting%20handbook%20A5%20HD.pdf)).

La panoramica fin qui svolta sui rischi e benefici del voto *online* consente adesso di condurre, con maggior consapevolezza, una sintetica analisi sull'applicazione dell'*i-voting* nelle elezioni municipali canadesi.

### 3.2. L'esperienza dell'*i-voting* in Ontario: l'Estonia canadese

Come anticipato, in Canada non è possibile votare *online* a livello federale: la *Special Committee on Electoral Reform*, cd. Commissione *ERRE*, ha valutato l'evenienza del voto su Internet nel 2016 e ha impedito la sua introduzione per motivi di cibersicurezza.

A livello municipale, tuttavia, il Canada detiene il record assoluto di elezioni svolte tramite Internet rispetto a qualsiasi altro Paese.

I comuni delle province dell'Ontario e della Nuova Scozia svolgono elezioni *online* già dal 2003, da allora, in particolare in Ontario, il voto a distanza tramite Internet ha avuto una crescita esponenziale, quasi raddoppiando il numero degli elettori *online* ad ogni ciclo elettorale<sup>25</sup>.

La provincia in cui si è maggiormente sperimentata la votazione *online* è, dunque, quella dell'Ontario, soprattutto grazie all'esperienza nella città di Markham che, coi suoi 342.970 abitanti<sup>26</sup>, è una delle comunità del Canada in più rapida crescita in tema di *i-voting*, tanto da essersi guadagnata il titolo di piccola Estonia canadese.

Durante le elezioni municipali del 2018 in Ontario, circa un milione di elettori ha optato per il voto tramite Internet ed alcuni comuni (ben 131) hanno addirittura eliminato la possibilità di votare su scheda cartacea. Nell'assenza di una norma di rango federale o provinciale che si pronunci sull'uso dell'*e-voting*, i comuni hanno agito per conto proprio nel prendere decisioni in merito al grado di sicurezza informatica e in tema di responsabilità pubblica del processo elettorale.

A fronte della prevedibile preoccupazione di alcuni riguardo un utilizzo così radicato del voto *online*, la *Communications Security Establishment* (CSE) ha dichiarato che l'attuale livello delle minacce informatiche alle elezioni comunali è molto basso e non ci sono, al momento, segnali in controtendenza.

Il principale atto normativo che disciplina le elezioni municipali in Ontario è l'*Ontario Municipal Elections Act* (MEA)<sup>27</sup> nel quale, paradossalmente, non vi è traccia delle parole "*online*" o "Internet". Sebbene, dunque, il voto *online* non sia esplicitamente menzionato nel *MEA*, si consente espressamente ai comuni di approvare statuti che prevedano l'utilizzo di un metodo alternativo di voto, come il voto per

---

<sup>25</sup> Cfr. A. CARDILLO, N. AKINYOKUN, A. ESSEX, *Online Voting in Ontario Municipal Elections: A Conflict of Legal Principles and Technology?*, in *Electronic Voting - 4th International Joint Conference, E-Vote-ID 2019, Bregenz, Austria, October 1-4, 2019, Proceedings*, Springer, 2019, p. 67 ss.

<sup>26</sup> Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite, 2017.

<sup>27</sup> Consultabile *online* al link: <https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32>.

corrispondenza o il voto telefonico, che non obblighi gli elettori a recarsi presso un seggio elettorale per poter votare<sup>28</sup>.

Fondamentale, per l'affermazione del voto tramite Internet in Ontario, è stato il ricorso a società informatiche specializzate in servizi per *e-voting*, in particolare la *Dominion Voting Systems*, la *Intelivote Systems*, la *Simply Voting* e la *Scytl*.

Anche in Ontario, nonostante il suo grande successo, il voto *online* si è imbattuto in qualche intoppo, il più eclatante dei quali riguarda proprio una delle società informatiche appena menzionate: la *Dominion Voting Systems*.

Durante le ultime elezioni municipali, i siti *web* su cui era possibile esprimere la propria preferenza, hanno subito un drastico rallentamento in ben 43 comuni. L'emergenza ha reso necessario il prolungamento delle elezioni, arrivando – in alcuni comuni – ad una estensione di addirittura 24 ore. Il contrattempo è stato amplificato dalla totale assenza di un piano di emergenza, in presenza del quale la legittima preoccupazione, relativa al grado di certezza dei risultati, sarebbe di certo stata attenuata.

C'è, dunque, un lavoro significativo da affrontare in tema di *i-voting*, anche nel virtuoso modello dell'Ontario, al fine di mantenere l'uso del voto *online* a lungo termine, in particolare per prevenire una seconda ipotetica emergenza che potrebbe seriamente compromettere il voto tramite Internet, vanificando quasi due decenni di esperienza digitale.

#### **4. Una breve comparazione con i modelli dell'Estonia e della Svizzera**

Essenziale ai fini del mantenimento e dell'introduzione dell'*e-voting* in Canada è stato il confronto con i Paesi esteri che avevano già ampiamente sperimentato la votazione a distanza tramite Internet. Del resto, come si è visto, l'istituto del voto elettronico è senz'altro un tema dalle molteplici sfaccettature che, proprio per questo, non può che esser trattato in chiave comparata.

I modelli a cui il Canada fa riferimento sono fondamentalmente i due Paesi con il maggior utilizzo dell'*e-voting*: l'Estonia e la Svizzera.

L'esperienza di questi Paesi rivela l'essenziale importanza dei passaggi gradualisti, della collaborazione attiva con esperti esterni, del necessario sostegno dell'opinione pubblica a votare *online*, dell'adozione del voto *online* come canale complementare e non come sostituto del voto tradizionale, dell'indispensabile aggiornamento continuo in tema di tecnologia e legislazione (con particolare attenzione delle norme relative alla sicurezza del voto) e dell'imprescindibile digitalizzazione delle Istituzioni.

---

<sup>28</sup> Cfr. art. 42 comma 1, l. b) del *MEA*. Il medesimo articolo, al comma 1, l. a) consente al consiglio comunale il potere di autorizzare l'uso di attrezzature per l'espressione ed il conteggio dei voti come “*voting machines, voting recorders or optical scanning vote tabulators*”.

Il principale modello da cui partire è necessariamente quello dell'Estonia, il primo Paese al mondo ad aver impiegato il voto su Internet per le elezioni sia locali che nazionali. Sebbene le dimensioni dell'Estonia non siano paragonabili a quelle del Canada, in tema di evoluzione del sistema di voto *online* il paese baltico ha molto da insegnare.

Utilizzata per la prima volta in elezioni nazionali nel 2005, la votazione tramite Internet è cresciuta significativamente passando da circa il 2% (9.317) di elettori che hanno votato nella prima occasione ad oltre il 30% (176.491) nelle elezioni parlamentari del 2015<sup>29</sup>.

La votazione *online* in Estonia è disponibile solo nel periodo di votazione anticipata, mentre il giorno delle elezioni gli elettori possono votare solo a scrutinio cartaceo.

Considerata pionieristica in tema di *e-governance* e di *e-democracy*<sup>30</sup>, l'Estonia ha deciso di adottare l'*i-voting* essenzialmente al fine di aumentare il numero di metodi di voto, rendere il voto più semplice e più conveniente per gli elettori ed aumentare l'affluenza alle urne ponendo un freno ai sentimenti di alienazione politica, soprattutto tra i giovani.

Il voto *online* si sposa perfettamente, del resto, con la radicata cultura digitale dell'Estonia, da sempre all'avanguardia in tema di modernizzazione tecnologica della società.

L'approccio estone all'*i-voting* trova il suo cuore pulsante nell'utilizzo della carta d'identità elettronica, che rappresenta la pietra angolare di tutti i servizi elettronici disponibili nel Paese.

I primi passi sono stati mossi nel 2002 con la regolamentazione di un quadro giuridico all'interno del quale prevedere la votazione *online*, che sarebbe poi stata applicata a livello nazionale tre anni dopo. Le principali ragioni del successo estone sono riassumibili nei seguenti punti chiave: il voto *online* è stato inserito come metodo di voto complementare e non esclusivo o sostitutivo del voto tradizionale; il diffuso utilizzo della carta d'identità elettronica per godere dei servizi digitali ha determinato una robusta cultura digitale; il sostegno dell'opinione pubblica e della volontà politica non è mai venuto meno; lo sviluppo dell'*i-voting* ha seguito un percorso graduale e meditato; i continui aggiornamenti in tema di tecnologia e di norme che regolino il suo utilizzo nel processo elettorale, hanno mantenuto alta la fiducia degli elettori; l'*i-voting* ha comportato un indiscutibile risparmio di giorni lavorativi; la segretezza e la sicurezza del voto digitale sono state garantite dalla possibilità di modificare il proprio voto *online* illimitatamente<sup>31</sup> nel

---

<sup>29</sup> V., a tal riguardo, V. U. MADISE, P. VINKEL, *A Judicial Approach to Internet Voting in Estonia*, in *E-Voting Case Law: A Comparative Analysis*, Farnham, Ashgate, 2015, pp.105-128.

<sup>30</sup> Cfr. U. MADISE, T. MARTENS, *E-voting in Estonia 2005: The First Practice of Country-wide Binding I-voting in the World* in R. KRIMMER (ed.), *Electronic Voting 2006: 2nd International Workshop Co-organized by Council of Europe*, 2006.

<sup>31</sup> Significativa, a tal riguardo la posizione della Suprema Corte estone che nel 2005 così si pronuncia sulla possibilità di modificare il proprio voto espresso in ambiente non presidiato: "It is clear that in the case of electronic voting in an uncontrolled medium, that is via Internet outside a polling division, it is more difficult for the state to guarantee that voting is free of external influence and secret./.../ The Chamber is of the opinion that the possibility to change one's electronic vote is necessary for guaranteeing the freedom of elections

periodo del cd. voto anticipato o di recarsi fisicamente al seggio il giorno delle elezioni per modificarlo; il meccanismo di verificabilità del voto si è dimostrato efficace e convincente.

Dopo l'Estonia, il secondo importante Paese da studiare per l'applicazione del voto tramite Internet è, senza dubbio, la Svizzera<sup>32</sup>. Anch'essa di piccole dimensioni ha, tuttavia, accumulato una robusta esperienza in tema di *e-voting* anche nella sua accezione di *internet voting*. Il confronto con la Svizzera è particolarmente interessante poiché si tratta di uno stato federale come il Canada. Nel Paese elvetico, va evidenziato che il voto per corrispondenza gode da sempre di un forte radicamento, fattore che ha indiscutibilmente favorito una cultura aperta al voto non supervisionato. Inoltre, anche in Svizzera – come in Estonia – l'introduzione del voto *online* è stata graduale e controllata, pur seguendo degli sviluppi diversi, come si vedrà, da quelli della nazione baltica.

Le prime esperienze svizzere di voto *online* si sono svolte nel Cantone di Ginevra nel 2003, seguite da quelle nei comuni di Neuchâtel e Zurigo. Nel 2008 il voto *online* è stato esteso ai cittadini all'estero, prima a Ginevra e poi in altri cantoni<sup>33</sup>.

Anche in Svizzera la principale motivazione che ha indotto alla sperimentazione del voto *online* è stata la volontà di aumentare l'affluenza degli elettori. Vi sono, tuttavia, altre due ragioni peculiari del Paese elvetico: la circostanza che i cittadini vengono chiamati alle urne circa quattro volte l'anno – in ragione dell'impostazione semi-diretta<sup>34</sup> della democrazia svizzera – e la presenza di un'ampia fetta di popolazione che vive all'estero (circa il 10% del totale). Proprio a fronte dell'alto concentrato di cittadini all'estero, la Svizzera ha costruito la base su cui sviluppare il meccanismo dell'*e-voting*, partendo dal suo radicato utilizzo del voto postale.

L'esperienza elvetica insegna, come anticipato, l'importanza di un processo di introduzione graduale per l'*e-voting*, come si denota dai numerosi test effettuati in ben quattordici anni prima di istituzionalizzare il voto *online* a livello federale. Tale gradualità ha consentito il radicamento di un buon sostegno pubblico alla votazione elettronica, come riscontrato nei sondaggi condotti in vista dell'adozione del voto tramite Internet<sup>35</sup>.

---

*and secrecy of voting?*. Per leggere l'intera pronuncia della *Riigikohus* si vada su <https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-4-1-13-05>.

<sup>32</sup> Per un approfondimento sull'*e-voting* in Svizzera cfr. A. DRIZA MAURER, *Internet voting and federalism: The Swiss case*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, n.13, 2013 e B. KUONI, *E-Voting Case Law: a Swiss Perspectives*, in *E-Voting Case Law: A Comparative Analysis*, Farnham, Ashgate, 2015, pp.197-214.

<sup>33</sup> V. M. GERMANN, U. SERDULT, *Internet voting and turnout: Evidence from Switzerland*, in *Electoral Studies*, vol.47, pp.1-12.

<sup>34</sup> Sul punto v., almeno, M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Uno strumento insostituibile per la democrazia semidiretta elvetica: il referendum*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, fasc. 3, pp. 1367-1382 e P. MACCHIA, *La democrazia semidiretta: il caso della Svizzera*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2014, fasc. 4, pp. 1654-1675.

<sup>35</sup> V. M. CHEVALLIER, *Internet Voting, Turnout and Deliberation: A Study*, in *Electronic Journal of e-Government*, vol. 7, Issue 1, 2009, pp. 29-44.

Altro rilevante monito che proviene dalla Svizzera riguarda la necessità di aggiornare costantemente i metodi di *e-voting* tenendo il passo con l'evoluzione della tecnologia e aggiornando, conseguentemente, il quadro legislativo.

Nonostante il buon successo della votazione da remoto tramite Internet, non si può tacere sulla recente battuta d'arresto che l'applicazione dell'*e-voting* ha subito nel Paese elvetico a causa della scoperta, da parte di tre ricercatori<sup>36</sup>, di una falla nel sistema di voto elettronico sviluppato dalla Posta svizzera. La falla, non consente di penetrare il sistema ma impedisce la piena attuazione della cd. "verificabilità universale", che permette alla commissione elettorale di stabilire eventuali manipolazioni dei voti grazie a prove matematiche. È, in realtà, difficile che tali manipolazioni avvengano, poiché l'ipotetico hacker dovrebbe superare numerose misure di protezione crittografiche. Tuttavia, il Consiglio federale ha deciso di riorganizzare la fase sperimentale dell'*e-voting* e rinunciare, per ora, a inserirlo tra le modalità di voto ordinarie. Non si discute, però, di abbandonare la votazione elettronica, al contrario, l'obiettivo è quello di individuare sistemi crittografici di ultima generazione per mantenere trasparenza e fiducia nelle operazioni elettorali.

## 5. Considerazioni conclusive

L'analisi sin qui svolta, col prezioso ausilio della comparazione, consente di giungere ad alcune riflessioni finali.

È fuori discussione che da tempo il diritto sia entrato nella società tecnologica<sup>37</sup>, con tutte le implicazioni – sostanziali e procedurali – che ne conseguono. Come tutti gli strumenti, la tecnologia può rivelarsi utile o pericolosa ed il compito del giurista tecnologico<sup>38</sup> contemporaneo è proprio quello di indirizzare a fin di bene gli strumenti digitali oggi disponibili, correggendone la traiettoria qualora fuoriescano dalla loro funzione primaria di sviluppo ed espansione delle libertà<sup>39</sup> che, certamente, hanno svolto e continuano a svolgere nella "nuova società digitale"<sup>40</sup> del Ventunesimo secolo.

---

<sup>36</sup> Si tratta di Sarah Jamie Lewis, Vanessa Teague dell'Università di Melbourne e Olivier Pereira, che, il 12 marzo 2019, hanno individuato una falla crittografica nel codice sorgente del programma di voto commissionato dalla Posta svizzera alla società spagnola ScytI.

<sup>37</sup> Cfr. V. FROSINI, *Il diritto nella società tecnologica*, Giuffrè, Milano, 1980.

<sup>38</sup> V. T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, in *Consulta online, Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 25 maggio 2020.

<sup>39</sup> Sul tema delle tecnologie a servizio delle libertà costituzionali si veda, in particolare, T.E. FROSINI, *Libertè, Eegalitè, Internet*, seconda ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

<sup>40</sup> Cfr., G. GHIDINI-D. MANCA-A. MASSOLO, *La nuova civiltà digitale. L'anima doppia della tecnologia*, Milano, 2020.

Già nel 1997, Stefano Rodotà affrontava magistralmente il tema delle trasformazioni della democrazia<sup>41</sup> a fronte delle irrompenti innovazioni tecnologiche e delle nuove forme di “tecnopolitica”. A tali mutazioni, come si è visto sopra, non è impermeabile la cd. democrazia elettorale<sup>42</sup>, soprattutto per quel che concerne le tecniche di votazione. Il tema dell’*e-voting* è sempre più proiettato ad affermarsi a livello globale<sup>43</sup>, anche nella sua declinazione di *i-voting* a distanza e la scheda elettorale cartacea, compilabile con matita copiativa, non pare destinata a durare a lungo termine, purché non vengano compromessi i valori costituzionali della personalità, uguaglianza, libertà, e segretezza del voto<sup>44</sup>.

È venuto il momento di affrontare una sfida ormai non più rinviabile: il rinnovo e l’ammodernamento delle Istituzioni<sup>45</sup>, e la votazione elettronica può rappresentare un piccolo passo del percorso. Sono evidenti le assolute differenze dell’utilizzo dell’*e-voting* nella sua dimensione deliberativa (quindi per i lavori a distanza del Parlamento) e in quella elettiva (per le ordinarie elezioni), ma perché non considerarlo uno degli strumenti per migliorare entrambi i piani almeno in alcuni dei loro momenti, per determinate categorie o in specifiche situazioni (emergenza Covid *doce*)? Si è visto – molto brevemente poiché non rappresenta il *focus* di questo elaborato – che le resistenze alla partecipazione in via telematica ai lavori parlamentari, seppur comprensibili per la novità della situazione, sono state superate da molti dei principali Parlamenti europei ed extraeuropei. Sul tema ci sarebbe molto da aggiungere, ma la presente riflessione ha preso spunto dalla decisione del Parlamento canadese per poi focalizzarsi sul voto a distanza tramite Internet sotto il profilo elettivo. L’esperienza canadese è di grande interesse sia per l’innegabile importanza del Paese che per la sua caratteristica della multiculturalità<sup>46</sup>, che rende il Canada un laboratorio di assoluta rilevanza da tenere sotto attenta osservazione.

L’applicazione dell’*e-voting* a livello municipale in Canada – brevemente comparata con quella dei due Paesi all’avanguardia in tema di voto elettronico – insegna come, con la dovuta gradualità e pianificazione, essa possa essere di ausilio quantomeno per specifiche categorie di elettori (come i disabili, gli anziani,

---

<sup>41</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 1997. Ma ancora prima di Rodotà, imprescindibili sono gli studi pionieristici di Vittorio Frosini e Mario Giuseppe Losano, v., *ex plurimis*, V. FROSINI, *Cibernetica: diritto e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968 e *Informatica, diritto e società*, Milano, Giuffrè, 1988; M.G. LOSANO, *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Einaudi, Torino, 1969.

<sup>42</sup> V., *ex plurimis*, P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy)*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, fasc.3, 2003, pag. 465 ss.

<sup>43</sup> Sulla diffusione del voto elettronico nel mondo, v., per una esauriente sintesi, L. TRUCCO, *Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale*, in T.E. FROSINI-O. POLLICINO-E. APA-M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Le Monnier, Milano, 2017, pp. 425 ss.

<sup>44</sup> Sul tema del diritto al voto in chiave comparata cfr., da ultimo, C. MARCHESE, *Il diritto di voto e la partecipazione politica. Studio di diritto comparato*, Napoli 2019.

<sup>45</sup> Su questo tema v. il recente contributo di F. CLEMENTI, *Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, fasc. 3, 2020, p.33 ss.

<sup>46</sup> Per una disamina sul multiculturalismo del Canada v. P.L. PETRILLO, *Diritti linguistici e multiculturalismo in Canada*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc.4, 2016.



ma anche gli studenti fuori sede, i cittadini all'estero, etc.) che riscontrano ostacoli obiettivi col voto tradizionale e si espongono ad innegabili rischi (il voto per corrispondenza in ambiente non presidiato è forse più sicuro del voto *online*? Non si presta anch'esso a rischi in tema di libertà e segretezza? E non sono forse tali rischi riscontrabili anche dagli anziani e disabili che spesso votano in modalità assistita?). La modernizzazione dei processi elettorali sarà un accadimento inevitabile nel breve o nel lungo periodo e sarà meglio arrivarci, anche in Italia, con una solida esperienza di sperimentazione, partendo da elezioni comunali – come avvenuto in Canada – o dai referendum che più facilmente si prestano al meccanismo dell'*e-voting* (*online* o meno che sia), o, ancora, da alcune categorie specifiche (elettori all'estero, militari fuori sede), oppure – perché no – dalle elezioni primarie all'interno dei partiti per la scelta dei candidati (per altro da sempre tacciate di esser soggette a brogli o, quantomeno, a forti disordini).

Chiudersi nel conservatorismo istituzionale non appare una scelta saggia: l'*e-voting* andrebbe comunque utilizzato in via complementare, mantenendo il sistema cd. a doppio binario, in modo da garantire la possibilità di votare col metodo tradizionale e arricchendo il sistema di un'ulteriore modalità al passo coi tempi. Del resto, vi sono già molti altri mezzi elettronici *online* che sono penetrati nei processi democratici, trasformando finanche le tradizionali campagne elettorali (basti pensare a *Twitter*, *Facebook* e *YouTube*). L'avvento dell'*e-voting* è, quindi, perfettamente coerente con la svolta avvenuta nelle democrazie contemporanee dall'applicazione delle tecnologie in politica e, come tale, potrebbe rivelarsi una gradita aggiunta nell'arena elettorale. Quel che più deve preoccupare, non è tanto se aprirsi o meno alla tecnologia anche nel campo delle elezioni, ma piuttosto il grado di "fiducia" che si ripone nel processo democratico-elettorale. Il concetto è sapientemente sintetizzato proprio da una brillante pronuncia della Suprema Corte del Canada<sup>47</sup> che individua nella perdita di fiducia nel sistema democratico-elettorale una minaccia per la stessa sopravvivenza della democrazia. Più in particolare, la Corte canadese dichiara che se gli elettori non manterranno la *confidence* nel sistema elettorale – pietra angolare della democrazia – saranno scoraggiati a partecipare alle elezioni e, cosa ancor più grave, mancherà la fiducia nei rappresentanti eletti. Rinviare la fiducia nel processo elettorale è quindi l'obiettivo più urgente e sostanziale ed è evidente che l'*e-voting* (in qualunque delle sue accezioni), da solo, non potrà incidere sul grado di fiducia e affluenza degli elettori, se non dentro un più ampio quadro di rinnovamento istituzionale che preveda anche l'ausilio delle nuove tecnologie, tramite l'abbattimento del *digital divide*, una robusta e radicata cultura digitale e, soprattutto, il pieno riconoscimento del diritto di accesso ad Internet, tutti strumenti – non fini – da adoperare nel tentativo di migliorare e proteggere le forme della democrazia<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Cfr. *Harper vs Canada (Attorney General)*, [2004] 1 SCR 827, 2004 SCC 33.

<sup>48</sup> Cfr. T.E. FROSINI, *Internet e democrazia*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, fasc.4-5, pp. 657 e ss. e, da ultimo, sempre lo stesso autore, *Internet ai tempi del coronavirus*, in *Diritto di Internet*, n. 2/2020.